Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/26_2025

Losanna, 20 ottobre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 18 settembre 2025 (7B_631/2023)

Negata la libera consultazione di decreti d'accusa non ancora cresciuti in giudicato

Le persone interessate non possono consultare liberamente i decreti d'accusa che non sono ancora cresciuti in giudicato. Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una donna condannata con decreto d'accusa del Pubblico ministero ginevrino.

Con decreto d'accusa, il Pubblico ministero del Canton Ginevra ha riconosciuto nel 2023 una donna colpevole di falsità in documenti; quest'ultima ha interposto opposizione. Dopo la comunicazione del decreto d'accusa, la donna ha chiesto invano al Pubblico ministero che il decreto d'accusa non venisse reso accessibile a terzi, in particolare a media e giornalisti. La Corte di giustizia ginevrina ha respinto il ricorso interposto dalla donna, giungendo alla conclusione che, conformemente all'articolo 69 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), i terzi possono prendere visione di un decreto d'accusa dopo la sua comunicazione, indipendentemente dal fatto che sia o meno già cresciuto in giudicato.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'interessata. Con l'articolo 69 CPP, il legislatore ha concretizzato il principio della pubblicità. Questa disposizione prevede che se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d'accusa, gli interessati possano prenderne visione. Tuttavia, la disposizione in questione non disciplina in modo esaustivo la portata del principio della pubblicità nell'ambito del diritto penale; in particolare non chiarisce tutti gli aspetti della protezione della personalità (segnatamente se è necessaria un'eventuale

anonimizzazione). La prassi adottata dai Cantoni in relazione alla consultazione di decreti d'accusa che non sono ancora cresciuti in giudicato non è uniforme. Da una ponderazione tra il principio della pubblicità e della presunzione d'innocenza di cui beneficiano gli imputati risulta che i terzi possono consultare unicamente i decreti d'accusa cresciuti in giudicato. I decreti d'accusa che non sono ancora cresciuti in giudicato, perché un'opposizione può ancora essere interposta o è stata interposta, non soggiacciono all'articolo 69 CPP, bensì alle norme applicabili all'esame degli atti di un procedimento penale, in particolare all'articolo 101 CPP. Secondo questa disposizione, i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. Per quanto riguarda la concessione del diritto di consultare un decreto d'accusa ai sensi dell'articolo 69 CPP, in linea di principio il Pubblico ministero può ritenere che quest'ultimo sia cresciuto in giudicato quando il termine per interporre opposizione è scaduto da quattro giorni senza che un'opposizione sia stata interposta.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 20 ottobre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 7B_631/2023.